

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

Avvertenza: Per la multivigenza del dato normativo si fa rinvio al Codice di base.

PARTE II – CODICE PENALE (*)

(*) In tutti i casi in cui la legge fa riferimento all'articolo 575 del codice penale, il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche all'articolo 577-bis del medesimo codice e tutte le volte in cui la legge fa riferimento all'omicidio il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche al femminicidio (art. 13, L. 2 dicembre 2025, n. 181).

61. Circostanze aggravanti comuni. Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [68, 578 comma 3, 579 comma 3, 592 comma 3], le circostanze seguenti:

1) l'avere agito per motivi abietti o futili [576 comma 1, n. 2, 577 comma 1, n. 4];

2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato [576 comma 1, n. 1; c.p.p. 4, 12 lett. c)]¹;

3) l'avere, nei delitti colposi [43], agito nonostante la previsione dell'evento;

4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone [576 comma 1, n. 2, 577 comma 1, n. 4];

5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa²;

6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato [576 comma 1, n. 3, 576 comma 2; c.p.p. 296];

7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio [624-648; c.nav. 1135-1149], o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro [481 comma 2, 553 comma 2], cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto³;

10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale [357] o una persona incaricata di un pubblico servizio [358], o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità [646 comma 3, 649]⁴;

11-bis) l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale⁵;

11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione⁶;

11-quater) l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere⁷;

11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza⁹;

11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative¹⁰;

11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni¹¹;

11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività¹²;

11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni¹³;

11-decies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferro-

viarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri¹⁴.

11-undecies) l'aver commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato¹⁵.

¹ V. art. 27, comma 2, L. 25 gennaio 1962, n. 20: *La Corte può altresì conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'art. 61, n. 2), del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'art. 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia già in corso procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dell'autorità giudiziaria.*

² Numero così sostituito dall'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

³ V. art. 71, comma 4, L. 4 maggio 1983, n. 184: *La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.*

⁴ V. art. 1, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 15: *Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.*

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

⁵ Numero aggiunto dall'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125. La disposizione di cui al presente numero si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e apolidi (art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2009, n. 94, poi dichiarato illegittimo da Corte cost. 249/2010).

⁶ La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 2010, n. 249, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero.

⁷ Numero aggiunto dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

⁸ Numero aggiunto dall'art. 3, L. 26 novembre 2010, n. 199.

⁹ Numero aggiunto dall'art. 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119 e poi così modificato dall'art. 9, L. 19 luglio 2019, n. 69.

¹⁰ Numero aggiunto dall'art. 14, L. 11 gennaio 2018, n. 3.

¹¹ Numero aggiunto dall'art. 16, D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito in L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019.

¹² Numero aggiunto dall'art. 4, L. 14 agosto 2020, n. 113.

¹³ Numero aggiunto dall'art. 4, L. 4 marzo 2024, n. 25.

¹⁴ Numero aggiunto dall'art. 11, D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito in L. 9 giugno 2025, n. 80.

¹⁵ Numero aggiunto dall'art. 26, L. 23 settembre 2025, n. 132.

63. Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena. Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrono più circostanze aggravanti [66, 68, 69], ovvero più circostanze attenuanti [67, 68, 69], l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.

Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo¹.

Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla [132 comma 2].

Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirli [132 comma 2].

¹ Comma così sostituito dall'art. 5, L. 31 luglio 1984, n. 400.

La Corte costituzionale, con sentenza 27 maggio 2025, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla».

69. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato¹².

[...]³.

¹ Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 3, L. 5 dicembre 2005, n. 251.

² La Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile 1994, n. 168 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevedeva che nei confronti del minore imputabile fosse applicabile la disposizione del primo comma di questo articolo in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del presente codice e una o più circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonché nella parte in cui prevedeva che nei confronti del minore stesso fossero applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma di questo articolo, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del presente codice e una o più circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale è prevista la pena base dell'ergastolo. La Corte costituzionale, con sentenza 15 novembre 2012, n. 251, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma. La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile 2014, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile 2014, n. 106, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 2016, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti) sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. La Corte costituzionale, con sentenza 17 luglio 2017, n. 205, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile 2020, n. 73, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede il

divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. La Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo 2021, n. 55, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 2021, n. 143, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità – introdotta con sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen. – sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. La Corte costituzionale, con sentenza 12 maggio 2023, n. 94, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena editale dell'ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio 2023, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. La Corte costituzionale, con sentenza 12 ottobre 2023, n. 188, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen. – nella versione introdotta dall'art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio), e vigente fino alla sua sostituzione a opera dell'art. 1, comma 1, lettera f), numero 3), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale» – sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. La Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 2023, n. 201, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 2025, n. 56, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis c.p. sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, c.p. La Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 2025, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024 di questa Corte in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. La Corte costituzionale, con sentenza 16 ottobre 2025, n. 151, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 c.p., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis c.p., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, c.p.

³ Comma abrogato dall'art. 7, D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in L. 7 giugno 1974, n. 220.

131-bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale¹.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona².

L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:

1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonchè per il delitto previsto dall'articolo 343;

3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612-bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter;

4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58³;

4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge⁴;

4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152⁵.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professio-

nale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonchè nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante⁶.

¹ Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022.

² Comma così modificato prima dall'art. 16, D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito in L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019, poi dall'art. 7, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020, infine dall'art. 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022.

³ Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022.

⁴ Numero aggiunto dall'art. 3, L. 14 luglio 2023, n. 93.

⁵ Numero aggiunto dall'art. 2, D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito in L. 3 ottobre 2025, n. 147.

⁶ La Corte costituzionale, con sentenza 27 novembre 2025, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 del codice.

⁷ Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.

⁸ La Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 2020, n. 156, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

146. Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena. L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1) [se deve aver luogo nei confronti di donna incinta]¹;

2) [se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno]¹;

3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

[Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta]

ta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi]^{2,3}.

¹ Numero abrogato dall'art. 15, D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito in L. 9 giugno 2025, n. 80.

² Comma abrogato dall'art. 15, D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito in L. 9 giugno 2025, n. 80.

³ Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 8 marzo 2001, n. 40.

147. Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.

L'esecuzione di una pena può essere differita [c.p.p. 684]:

1) se è presentata domanda di grazia [174; c.p.p. 681], e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente;

2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;

3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno¹;

3-bis) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni².

Nel caso indicato nel numero 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [c.p.p. 648, 650], anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore [c.p.p. 684]³.

Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti⁴.

Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma, l'esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis), l'esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri⁵.

¹ Numero così sostituito prima dall'art. 1, L. 8 marzo 2001, n. 40, poi dall'art. 15, D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito in L. 9 giugno 2025, n. 80.

² Numero aggiunto dall'art. 15, D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito in L. 9 giugno 2025, n. 80.

³ Comma così sostituito dall'art. 1, L. 8 marzo 2001, n. 40 è poi così modificato prima dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, poi dall'art. 15, D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito in L. 9 giugno 2025, n. 80.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 marzo 2001, n. 40.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 15, D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito in L. 9 giugno 2025, n. 80.

165. Obblighi del condannato. La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno [185, 186; c.p.p. 538, 539, 543]; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna [c.p.p. 442, 533, 605]¹.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito [c.p.p. 445], deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente¹.

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163².

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno³.

Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure

di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1)⁴.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa⁵.

Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati^{6,7}.

¹ Comma così modificato dall'art. 2, L. 11 giugno 2004, n. 145.

² Comma aggiunto dall'art. 2, L. 11 giugno 2004, n. 145.

³ Comma aggiunto dall'art. 2, L. 27 maggio 2015, n. 69 e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 6, L. 19 luglio 2019, n. 69, poi modificato dall'art. 2, L. 27 settembre 2021, n. 134, infine sostituito dall'art. 15, L. 24 novembre 2023, n. 168.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 3, L. 26 aprile 2019, n. 36.

⁶ Comma aggiunto dall'art. 13, D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito in L. 9 giugno 2025, n. 80.

⁷ Articolo così sostituito dall'art. 128, L. 24 novembre 1981, n. 689.

168-bis. Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova¹.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze

dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta².

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108³.

¹ Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022.

La Corte costituzionale, con sentenza 1 luglio 2025, n. 90, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

² La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2022, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.

³ Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 28 aprile 2014, n. 67.

270-quinquies.3. Detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di

servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito in L. 9 giugno 2025, n. 80.

CAPO I-BIS

*DELITTI CONTRO LA POLITICA ESTERA E LA SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA*¹

¹ Capo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211.

275-bis. Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:

a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanzia a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;

b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;

c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;

d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;

e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;

b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.

Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211.

275-ter. Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.

Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211.